

CAPITOLATO SPECIALE

"POLIZZA D'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE"

CONTRAENTE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VIGONE

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO DIPENDENTI

MASSIMALI ASSICURATI

R.C.T. / R.C.O.

Euro	5.000.000,00	per sinistro con il limite di
Euro	5.000.000,00	per ogni persona infortunata o deceduta (R.C.T.)
Euro	5.000.000,00	per danni alle cose ed agli animali, anche se appartenenti a più persone (R.C.T.)
Euro	5.000.000,00	per ogni prestatore di lavoro (R.C.O.)

Durata della Polizza: dalle ore 24.00 del
alle ore 24.00 del

Le successive norme dattiloscritte annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Società eventualmente allegati alla polizza, che quindi si intendono abrogate e prive d'effetto.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue s'intendono per:

CONTRAENTE: COMUNE DI VIGONE, che stipula il contratto.

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

SOCIETÀ: NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

BROKER: quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione del contratto, riconosciuto dalla Società.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalle imprese di Assicurazione in caso di sinistro.

COSE: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

FRANCHIGIA: l'importo stabilito in polizza relativo all'ammontare del danno che l'Assicurato tiene a suo carico.

SCOPERTO: la parte percentuale del danno che l'Assicurato tiene a suo carico.

DANNO CORPORALE: il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.

DANNI MATERIALI: ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di cose.

MASSIMALE PER SINISTRO: la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

ANNUALITÀ ASSICURATIVA: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione di assicurazione.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

OGGETTO DELLA COPERTURA

La Società, sulla base delle condizioni di assicurazione della presente polizza, garantisce l'Ente assicurato per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste ed allo stesso attribuite ope legis (primarie, preliminari, secondarie, complementari ed accessorie) quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

esercizio e funzionamento dei servizi di vigilanza, igiene sanitaria, consultori, farmacie, opere assistenziali quali Comitati, Patronati, Assistenza Sociale, Enti Sportivi e/o culturali e simili, Annonari, Mortuari. Proprietà di piante, alberi, giardini, parchi pubblici, pubblici mercati, uffici comunali; proprietà e/o conduzione di fabbricati e relativi impianti, nonché terreni e/o spazi e relative recinzioni. Sono pure comprese tutte le iniziative intraprese dai Consigli di Quartiere, esercizio di scuole ed asili, proprietà e conduzione di colonie, soggiorni, palestre e campi polisportivi, parcheggi, la gestione e manutenzione della rete stradale di proprietà o in gestione all'Ente. Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria, sono compresi nell'assicurazione soltanto quelli conseguenti a rottura accidentale di condutture.

Sono compresi inoltre e sempre a titolo esemplificativo e non limitativo:

- L'organizzazione di feste, concerti, sagre e manifestazioni in genere.
- Servizio di affido dei minori preso famiglie o Enti.

Tale garanzia è estesa alla responsabilità personale dei minori durante il periodo d'affidamento nonché della famiglia affidataria nel caso in cui fosse chiamata a rispondere dell'operato del minore che ha in affido. Dal novero dei terzi sono esclusi le famiglie o Enti cui sono affidati i minori. La Società rinuncia all'azione di rivalsa verso le famiglie o Enti cui sono affidati i minori stessi. Per l'identificazione dei minori e delle famiglie o Enti cui sono affidati, si farà riferimento ai documenti e/o atti amministrativi del Comune stesso.

- Responsabilità degli alunni delle scuole materne, delle scuole dell'obbligo, degli istituti di istruzione secondaria ed artistica di ogni ordine e grado, autorizzati a rilasciare titoli riconosciuti dallo Stato e di tutti coloro che possono essere chiamati a rispondere del loro operato (docenti, non docenti, accompagnatori), per danni involontariamente arrecati alle persone e/o alle cose di terzi, in occasione dell'attività scolastica, parascolastica ed extrascolastica.

Sono escluse le attività esercitate da ASL, Aziende Municipalizzate, Aziende Speciali, Consorzi Intercomunali.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni del Contraente - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze e/o l'errata interpretazione di norme o leggi da parte del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892 – 1893 – 1894 del C.C. Tuttavia l'omissione, le dimenticanze, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso della validità della polizza, così come all'atto della sottoscrizione della stessa o di appendici di variazione, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete od inesatte dichiarazioni e/o dimenticanze non siano frutto di dolo.

Art. 2 – Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto d'assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla stessa.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione d'altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuatori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.

La Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 3 – Decorrenza dell'Assicurazione, pagamento e regolazione del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 del C.C., entro sessanta giorni dalla sopra citata data. In caso di pagamento del premio successivamente al quarantacinquesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia, ovvero al Broker cui è assegnata la polizza.

~~Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, esso è anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente stabilito in polizza.~~

~~A tale scopo, entro sessanta giorni dalla fine d'ogni periodo annuo d'assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.~~

~~Le differenze attive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.~~

~~Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive è considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non è avvenuta la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.~~

~~Per i contratti scaduti, se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.~~

~~Se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi al pagamento del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce il mancato pagamento.~~

~~La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.~~

~~Si conviene inoltre che, ove l'Amministrazione dell'Ente assicurato abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete ai fini della regolazione del premio, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.~~

~~Si precisa che per data di pagamento del premio si intende il giorno in cui l'Amministrazione dell'Ente assicurato comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria tesoreria dell'ordinativo di pagamento~~

Art. 4 – Durata dell'Assicurazione

Il presente contratto ha validità dalle ore 24.00 del alle ore 24 del, senza tacito rinnovo.

Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo dal al.

Art. 5 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 – Diminuzione del rischio

A parziale deroga dell'art. 1897 del C.C., nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione della Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta del Contraente/Assicurato.

Art. 7 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di 90 (novanta) giorni (o per una minore durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dall'Amministrazione dell'Ente assicurato); in tal caso la Società, entro quindici giorni dalla data d'efficacia del

recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Anche il Contraente può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto con le stesse modalità di cui al comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso dalla Società.

Art. 8 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente.

Art. 10 – Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 – Estensione territoriale

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

Art. 12 – Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, sarà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte d'assicurazione.

Art. 13 – Intermediazione

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione e l'esecuzione del presente contratto, con l'incarico di Broker ai sensi della legge 28.11.1984 n.792, a

La Società riconosce che il pagamento dei premi avvenga tramite il Broker designato e che tale pagamento sia liberatorio per il Contraente/Assicurato.

Si precisa che le commissioni d'uso, riconosciute al Broker, sono a carico delle Società e/o Agenzie d'Assicurazione designate per la stipulazione del contratto e pertanto non costituiscono costo aggiuntivo per il Contraente.

Tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti per conto del Contraente da, la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti d'ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia Delegataria per conto comune.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni d'assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia nel nome e per conto del Contraente s'intenderà come fatta dal Contraente stesso; parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker s'intenderà come fatta alla Compagnia.

Ogni modifica al contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, diviene efficace solo dopo la firma del relativo atto da parte del Contraente e della Delegataria.

Art. 14 – Coassicurazione e delega

Qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento

dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni d'assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Ogni comunicazione inerente al contratto s'intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

Ogni modifica al contratto, che richiede una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori ed imposte spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 1 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato, a parziale deroga dell'Art.1913 C.C., deve darne avviso per iscritto alla Società o all'Agenzia o alla Società di Brokeraggio alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza nei seguenti casi:

R.C.T.:

1. formale richiesta di risarcimento da parte di terzi;
2. formale notizia/comunicazione di indagine disposta dalla Magistratura e da altri Enti interessati.

In tutti gli altri casi il Contraente è esonerato dal presentare denuncia restando comunque impegnata ad istituire la relativa pratica tenendo per sé, ma a disposizione della Società, la relativa documentazione tanto di carattere sanitario che testimoniale.

R.C.O.:

1. formale notizia/comunicazione d'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di Legge;
2. formale richiesta di risarcimento od azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 nr.1124 e/o dell'I.N.P.S. ai sensi dell'Art.14 della Legge 12.06.1984 nr.222, ovvero ai sensi del Decreto Legislativo nr.38 del 23.02.2000, qualora esercitassero diritto di surroga.

Art. 2 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale in nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da lei designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO I DIPENDENTI

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1 – Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione (oggetto della copertura).

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Art. 2 - Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) - Danno Biologico

La Società, in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione (oggetto della copertura), si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli Articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'Articolo 5 del citato D. Lgs. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione,
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D. Lgs. 38/2000, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1., per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 11% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124..

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/97. Nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione di rivalsa ex articolo 1916 del Codice Civile, detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Articolo 14 della legge n. 222 del 12 giugno 1984.

Art. 3 – Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla Magistratura. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenze di fatti colposi

commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità dell'assicurazione, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha il diritto d'effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dei luoghi di lavoro dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art. 4 – Buona fede I.N.A.I.L./Denuncia posizioni I.N.A.I.L.

L'assicurazione R.C.O. conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale, quando ciò non derivi da comportamento doloso.

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni accese presso l'INAIL, fermo l'obbligo, in sede di regolazione premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

Art. 5 – Novero dei terzi

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche sia giuridiche, agli effetti della presente polizza sono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del Legale Rappresentante (tranne che per le lesioni corporali).

Non sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato quando subiscano danni alla persona in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione RCO.

Si precisa comunque che detti dipendenti e il Legale Rappresentante sono considerati terzi a tutti gli effetti quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dal Contraente/Assicurato.

Art. 6 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non comprende i danni:

- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore ed a impiego di aeromobili, salvo quanto previsto dall'Art. 36;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquefere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'Art. 23;

- f) direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica, a seguito di atto terroristico di qualsiasi genere, intendendosi per atto di terrorismo l'uso di violenza minacciato o applicato, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, esercitato da una persona o un gruppo di persone che agisce per conto proprio, su incarico o di intesa con un'organizzazione o organizzazioni, un governo o governi con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa; intendendosi per contaminazione l'inquinamento, l'avvelenamento o l'uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche;
- g) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- h) a dati o software, in particolare qualsiasi modifica che causi deterioramento di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- i) causati da mal funzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- j) furto;
- k) detenzione o impiego di esplosivi;
- l) prodotti o cose dopo la loro messa in circolazione;
- m) conseguenti a violazioni di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali come definiti nel capitolo "Definizioni";
- n) causati da fuochi di artificio;
- o) causati da fenomeni elettromagnetici;
- p) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (BSE).

ALTRE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO I DIPENDENTI

Art. 7 – Attività complementari

A titolo esemplificativo e non limitativo, è compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i rischi conseguenti a:

Art. 8 - Esposizioni in genere

Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand.

Art. 9 – Cartelli pubblicitari, insegne, striscioni

Proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate.

Art. 10 – Mensa aziendale

Proprietà e/o gestione della mensa e del bar aziendali. E' altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti, in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande.

Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.

Art. 11 – Servizio di vigilanza

Anche effettuato con guardiani armati e con cani.

Art. 12 – Distributori automatici di bevande e simili

Proprietà e gestione, nell'ambito dell'Azienda, di distributori automatici di bevande e simili.

Art. 13 – Trasporto e consegna merci

Effettuazione di trasporto e consegna merci prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di carico e scarico.

Art. 14 – Squadre antincendio

Attività delle squadre antincendio organizzate e composte da Dipendenti dell'Assicurato ove si verifica l'esistenza del servizio.

Art. 14 bis – Organizzazioni di volontariato

Attività di Protezione civile svolta su tutto il territorio nazionale, nell'esercizio della propria attività istituzionale, con estensione della garanzia alla responsabilità personale dei volontari iscritti nei registri previsti dalla legge; La garanzia opera per i soli danni materiali (morte, lesioni personali e danni a cose) con esclusione delle perdite patrimoniali; la Contraente dichiara di espletare la propria attività come sancito dalla L. 266 del 11/08/1991 e che i suoi iscritti posseggono i requisiti previsti dal decreto 14/02/1992.

Art. 15 – Magazzini, uffici e depositi

Esercizio di magazzini, uffici e depositi, purché inerente all'attività descritta in polizza.

Art. 16 – Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi,

Visite e corsi di istruzione che si svolgono all'interno dei locali dell'Ente, nonché corsi di formazione e simili, attività ricreative, feste, ceremonie, gite, sagre e simili, effettuati in luoghi all'aperto ed al coperto. Resta comunque esclusa la RC per i danni provocati da fuochi d'artificio. Sono altresì esclusi i danni alle strutture, ai locali e agli arredi.

Art. 17 – Responsabilità civile personale

La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale di Amministratori e Rappresentanti dell'Ente nonché di ciascun dipendente dell'Assicurato per danni cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni/incarichi contrattuali/professionali, ed arrecati:

1. alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la RCT;
2. ai dipendenti dell'Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno

1965, nr. 11241124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O..

A titolo esemplificativo e non limitativo, sono parificati ai "Dipendenti" le persone a rapporto convenzionale, le guardie ecologiche, i volontari, gli obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile, borsisti, tirocinanti, apprendisti, addetti in formazione lavoro in situazione, lavoratori socialmente utili e, comunque, ogni soggetto di cui l'Assicurato si serve per lo svolgimento della propria attività; tali soggetti sono considerati terzi per eventuali danni corporali subiti nello svolgimento degli incarichi/mansioni loro affidati, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

La presente garanzia comprende anche la RC personale derivante ai dipendenti con funzione di "Responsabile della Sicurezza" ai sensi della Legge 626/94.

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti, salvo il caso di dolo.

Art. 18 – Responsabilità civile verso i dipendenti non INAIL

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i prestatori di lavoro dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30/6/65 n. 1124 e del D.Lgs. 23/2/00 n. 38 per lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasioni di lavoro o di servizio.

Art. 19 - Lavori presso terzi

La garanzia è estesa ai danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Art. 20 - Committenza, lavori e servizi

L'assicurazione prestata con la presente polizza esplica efficacia anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato per danni materiali e corporali cagionati a terzi nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi all'attività cui si riferisce l'assicurazione ed affidati ad altre ditte, enti o persone in genere.

Art. 21 - Committenza lavori ai sensi del D.Lgs. 494/96 - Decreto Legislativo 626/94

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 494/96 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua di qualità di committente i lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. stesso.

Le Imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi. La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori nonché, ove imposto dal D.Lgs. suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati in polizza.

L'assicurazione, alle condizioni di polizza, comprende altresì la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali e previste dalla 626/94 e ciò entro il massimale pattuito per la R.C.T.

Agli effetti di tale garanzia sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art.583 del Codice Penale e ciò entro il massimale prestato per la R.C.O.

Art. 22 - Lavoro interinale

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da "prestatori di lavoro temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato ma assunti da un'Impresa fornitrice, che prestano, per conto dell'Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della Legge nr.196 del 24.06.1997 e s.m.i..

Art. 23 - Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'Articolo 6 lettera e) "Rischi esclusi dall'Assicurazione", la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Art. 24 – Danni a cose di terzi (causale incendio)

La garanzia si intende prestata per i danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Tale garanzia opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali altre polizze esistenti per lo stesso rischio.

Art. 25 – Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni conseguenti a mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano funzionalmente connessi con i lavori formanti oggetto dell'assicurazione.

Art. 26 – Danni a veicoli di dipendenti e di terzi

La garanzia si estende alla responsabilità civile per i danni provocati alle autovetture o motoveicoli di proprietà di terzi, di Dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell'assicurato, con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio, e di quelli alle cose in essi contenute.

Art. 27 – Parcheggi

La garanzia è estesa alla responsabilità civile per danni ai veicoli in consegna o custodia all'Assicurato, con esclusione comunque dei danni da furto, atti vandalici o da incendio e di quelli alle cose in essi contenute.

Art. 28 – Fabbricati

L'Assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso dei fabbricati a qualunque titolo e destinazione siano adibiti; degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli servocomandati. L'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura.

L'assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia dall'Assicurato restando inteso che, qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- ◆ da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
- ◆ da stillacidio;
- ◆ rigurgito di fogna.

La garanzia è estesa ai danni da spargimento di acqua, derivanti unicamente da rottura accidentale di tubazioni e condutture.

Art. 29 – Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

Art. 30 - Cose di terzi a qualsiasi titolo detenute

Si conviene di comune accordo tra le parti che la presente assicurazione comprende i danni arrecati alle cose che l'Assicurato/Contraente abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, esclusi beni strumentali del Comune nello svolgimento delle attività istituzionali, ed esclusi i danni causati da furto e incendio. La presente garanzia è prestata con la normativa ed i massimali della Sezione R.C.T..

Art. 31 – Danni a mezzi sotto carico e scarico

Si conviene che la garanzia della presente polizza si intende estesa alla Responsabilità Civile dell'Assicurato/Contraente per danni arrecati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, escluse le cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti i danni conseguenti a mancato uso.

Art. 32 – Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovute a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Art. 33 – Scavi, reinterri

Resta convenuto che, per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno.

La garanzia è prestata nel limite del massimale stabilito in polizza per danni a cose.

Art. 34 – Danni da interruzione di attività

La garanzia comprende i danni da interruzione, sospensione o mancato avvio, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Art. 35 - Comunicazioni dell'assicurato

Si prende atto che le eventuali comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, fax, telex o altro idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

Art. 36 - Committenza auto

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o dallo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

Art. 37 - Proprietà/esercizio degli acquedotti e della rete fognaria

E' compresa la RC derivante dalla proprietà/esercizio degli acquedotti e della rete fognaria comunali, con relativa rete di distribuzione ed erogazione, compresi i danni da rotture accidentali di tubature sotterranee e non, compresa la proprietà/conduzione dei fabbricati destinati all'attività in argomento e degli impianti relativi.

Sono compresi i lavori di manutenzione degli impianti eseguiti dai dipendenti della Contraente, nonché, relativamente agli acquedotti, i danni alla persona da erogazione d'acqua alterata.

Sono pure compresi i danni da occlusione e rigurgito.

Sono esclusi i rischi relativi a bacini artificiali e dighe, come pure quelli agli apparecchi ed impianti degli utenti destinati all'utilizzazione dei servizi forniti dalla Contraente.

Art. 38 – Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento

Per ogni sinistro, sia con danni a persone sia con danni a cose, sarà applicata la franchigia assoluta di Euro 1.000,00= (mille/00), salvo quelle di importi superiori previste nei casi che seguono:

Garanzia	Scoperto	Franchigia	Massimo risarcimento per sinistro/anno
<u>Organizzazione e partecipazione a convegni e congressi (danni ai locali)</u>	/	Art. 38	Euro 250.000,00
<u>Lavori presso terzi</u>	/	Art. 38	Euro 250.000,00
<u>Inquinamento accidentale</u>	10%	Euro 2.500,00	Euro 500.000,00

<u>Danni a cose di terzi</u>	/	Art. 38	Euro 250.000,00
<u>Danni a condutture ed impianti sotterranei</u>	10%	Euro 1.500,00	Euro 500.000,00
<u>Cose di terzi a qualsiasi titolo detenute</u>	/	Art. 38	Euro 150.000,00
<u>Danni da cedimento e franamento del terreno – danni a fabbricati</u>	10%	Euro 2.500,00	Euro 250.000,00
<u>Scavi e reinterri</u>	10%	Euro 2.500,00	Euro 250.000,00
<u>Danni da interruzione di attività</u>	10%	Euro 2.500,00	Euro 250.000,00
<u>Proprietà/esercizio degli acquedotti e della rete fognaria</u>	10%	Euro 1.500,00	Euro 250.000,00

Art. 39 – Recupero franchigia

La Società s'impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste, nonché ad accettare e liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie.

Alla scadenza di ogni annualità assicurativa o minor durata contrattuale, la Società comunicherà alla Contraente gli importi anticipati per scoperti e/o franchigie e la Contraente s'impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla relativa richiesta, in un'unica soluzione.

Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra saranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente s'impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta. La franchigia frontale prevista è pari ad € 1.000,00 (mille)

Art. 40 – Gestione dei sinistri

Ogni sei mesi, su richiesta del Contraente, la Società s'impegna ad inviare allo stesso l'elenco dei sinistri denunciati con il relativo esito e gli eventuali importi liquidati o posti a riserva.

Art. 41 – Premio dell'Assicurazione

Il premio, anticipato nella misura indicata in polizza, sarà regolato alla fine d'ogni annualità assicurativa o del minor periodo cui la regolazione stessa si riferisce, applicando il tasso indicato in polizza (Art. 42) ai dati consuntivi e precisamente:

- ◆ All'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai dipendenti.

Art. 42 - Calcolo del premio lordo

Con riferimento all'Articolo 42 "Premio dell'Assicurazione", il premio annuo lordo di Euro XXXXXXXXX= è determinato in via provvisoria su Euro XXXXXXXX = di mercedi/retribuzioni, al tasso finito del XX%° (promille)

Art. 43 - Regolazione Premio

Il premio della presente polizza viene anticipato in via provvisoria, come risulta nell'art. 42 Calcolo del Premio e viene regolato alla fine di ciascuna annualità assicurativa, in base alle variazioni subite dalle mercedi/retribuzioni durante il periodo.

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari; Le differenza attive e/o passive (salvo il premio minimo eventualmente stabilito) risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla relativa comunicazione fatta dalla Società.

Art. 44 - Consenso al trattamento dei dati personali

Le Parti, ai sensi della Legge 31.12.96 nr. 675, autorizzano al trattamento dei dati personali, disgiuntamente: il Contraente, la Società il Broker.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Ai fini degli art. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

- ◆ Art. 1 C.G.A. **Dichiarazioni del Contraente**
- ◆ Art. 2 C.G.A. **Altre assicurazioni**
- ◆ Art. 3 C.G.A. **Pagamento e regolazione del premio**
- ◆ Art. 7 C.G.A. **Recesso in caso di sinistro**
- ◆ Art. 10 C.G.A. **Rinvio alle norme di legge**

IL CONTRAENTE

